

Bozza Convenzione “Nonno Vigile”

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CURTATONE E L'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI MANTOVA ODV PER ATTIVITA' INTEGRATIVE RIENTRANTI NEL SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE “NONNO VIGILE”

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Curtatone

TRA

Il Comune di Curtatone, con sede in Piazza Corte Spagnola. N. 3, codice fiscale 80001910209 e partita IVA 00427640206 qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Curtatone dott. Cristiano Colli domiciliato alla fine della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente, come da Decreto Sindacale n. 13 avente prot. N. 37870 del 28 dicembre 2023.

E

L'Associazione A.N.T.E.A.S. MANTOVA O.D.V. (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà) di Mantova, Organizzazione di Volontariato iscritta al RUNTS dal 10/02/2023 n. repertorio 100597 – con sede in Via Pietro Torelli n. 10, codice fiscale 93028900202, nella presenza del legale rappresentante Sig. Ezio Paganini, nato a Castellucchio il 05/12/1945, CF PGNZEI46T05C195G, il quale dichiara di agire nel nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Premesso che:

Il principio della sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal comma 4°, art. 118 della Costituzione, dalla lett. a), comma 3°, art. 4 della L. n. 59/1997, dal comma 1°, art. 55 del D.L.vo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal comma 5°, art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.);

quest'ultima norma dispone che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitata dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Il Codice del Terzo Settore riconosce “il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'Associazione, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardando la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e degli Enti Locali” (art. 2 del D.L.gs 117/2017);

il comma 1°, art. 55 del Codice del Terzo Settore dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici provvedimenti ed in particolare quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

ai sensi del comma 1°, art. 56 del Codice del Terzo Settore, “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi al RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

le convenzioni di cui al precedente punto “possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (comma 2°, art.56 del D.L.vo n. 117/2017);

“l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione a parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (comma 3°, art. 56 del D.L.vo 117/2017);

Atteso che:

La Regione Lombardia, con L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 e SS.MM.II., riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una conoscenza della partecipazione;

Richiamati:

- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”);
- Il Codice Civile;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e SS.MM.II.;
- Il decreto legislativo n. 165 dl 2001;

Considerati che:

i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possono firmare la convenzione, sono:

- L’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro del Terzo Settore RUNTS;
- Il possesso di requisiti di moralità professionale;
- Il poter dimostrare “adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari” (comma 3°, art.56 del D.L.vo n. 117/2017);

Rilevato altresì che il comma 4°, art. 56 del D.L.gs 117/17 prevede che “le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere al rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto dell’effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione

accantonamento, a titolo di maggiorazione, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 18 agosto 2021 di approvazione dello schema di convenzione Comune di Curtatone ed associazione di volontariato, per i servizi di "Nonno vigile".

Tanto richiamato e premesso, il Comune di Curtatone e l'Associazione ANTEAS Mantova ODV convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Il Comune di Curtatone (da ora in avanti indicato con "Comune") e l'Associazione ANTEAS Mantova ODV (da ora in avanti indicata come "Associazione") approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione assicura, tramite i "Nonno Vigile", lo svolgimento delle attività integrative – citate nei richiami – rientranti nel servizio di "Nonno Vigile" sul territorio comunale. Le attività integrative dei servizi di interesse generale di seguito elencate:

Il Comune e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione dei volontari/e, le attività nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal locale Comando di Polizia Locale e senza che, in alcun modo, l'attività dei volontari possa configurarsi giuridicamente come rapporto di lavoro in quanto queste attività presentano caratteristiche di frammentarietà e marginalità.

Lo svolgimento del servizio di controllo e tutela "progetto nonno vigile" dei minori delle scuole primarie, dinnanzi i plessi scolastici delle frazioni di Levata e San Silvestro, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.40 alle ore 08.10 (orario di entrata degli alunni) e dalle ore 12.40 alle ore 13.10 (orario di uscita degli alunni), di San Silvestro dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.40 alle ore 08.10 (orario di entrata degli alunni) e dalle ore 13.10 alle ore 13.40 (orario di uscita degli alunni) durante tutto il periodo scolastico, in funzione d'ausilio al Corpo di Polizia Locale, da parte dei volontari membri di Anteas,, nel tragitto accompagnamento e controllo in sicurezza, nel tragitto da San Silvestro alle Grazie, dei partecipanti diversamente abili, alla comunità organizzata dalla Associazione "Casa del Sole"; servizio di sorveglianza al parcheggio riservato ai "diversamente abili" per tutta la durata della Fiera delle Grazie, nell'ambito dei servizi sopra richiesti i volontari associati, soggetti alla disciplina di cui all'art. 17 del D.L.vo n. 117/2017, prenderanno anche nota di eventuali danni rilevati a beni pubblici, situazioni di pericolo o presenza di rifiuti o altro, segnalando alla Polizia Locale quanto da essi rilevato.

Nel rispetto delle finalità del volontariato, il Comune, tramite il Corpo di Polizia Locale, si coordinerà con il responsabile dell'Associazione, affinché l'attività dei volontari risulti complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente.

Art. 4 – Modalità operative

In relazione alle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione, gli interventi potranno avere carattere continuativo e/o occasionale, sulla base delle esigenze particolari e delle valutazioni dell'Ufficio di Polizia Locale compatibilmente con le disponibilità dei volontari dell'Associazione.

L'Associazione prima dell'avvio di ogni attività di cui al precedente art. 3, è tenuta a fornire al competente Ufficio di Polizia Locale l'elenco nominativo delle persone impegnate nelle attività stesse impegnandosi ad aggiornarlo qualora necessario.

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività convenzionate hanno i requisiti necessari, ad essi l'Associazione garantisce tutte le informazioni ricevute dagli Uffici Comunali circa l'organizzazione e la gestione degli interventi, affinché i volontari possano svolgere al meglio i compiti affidati.

Il competente servizio comunale (Corpo di Polizia Locale) è incaricato di compiere le opportune valutazioni e a definire i requisiti di idoneità dei volontari dell'Associazione, con particolare riferimento agli interventi di maggiore complessità e/o delicatezza. Qualora, successivamente, si evidenziassero problemi di idoneità, il competente servizio comunale informa l'Associazione chiedendo la sospensione della collaborazione del volontario segnalato.

L'Ufficio di Polizia Locale curerà la formazione teorico/pratica per tutti i volontari impegnati nel servizio di "Nonno Vigile".

Articolo 5 – Durata del servizio

La presente Convenzione ha **durata di 3 anni (tre) dalla data di sottoscrizione della stessa** di cui all'art. 56 comma 1 e 2 del D.L.vo 117/2017.

Articolo 6 – Valore del servizio

Importo massimo rimborsabile **Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00 annui** a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate,

In caso di manifestazioni programmate in giorni e/o orari diversi da quelli specificati nell'ambito delle modalità di svolgimento del servizio, potranno essere concordate, prevedendo un rimborso aggiuntivo, eventuali ulteriori prestazioni oltre l'orario minimo fissato nell'art. 2 della presente Convenzione, presenza, finalizzata alla sorveglianza, orario e controllo nei plessi scolastici ed in occasione di manifestazioni tra le più significative organizzate o patrocinate o autorizzate dal Comune.

L'attività di sorveglianza dovrà essere richiesta con preavviso di almeno cinque giorni.

Articolo 7 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna ad assicurare i volontari, affinché le attività programmate con il competente ufficio comunale siano rese con continuità per il periodo/orario preventivamente concordati e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 8 – Impegni del Comune

Il Comune assicura le attività di collaborazione, comunicazione e provvederà inoltre a nominare un coordinatore/referente comunale, che assicuri le necessarie comunicazioni con l'Associazione rispetto a problematiche, nuove esigenze, aggiornamenti dell'organizzazione delle attività.

Articolo 9 – Rimborso spese all'Associazione

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari impegnati alle attività oggetto della presente Convenzione, nonché le spese organizzative e di gestione, la fornitura delle dotazioni relative al tesserino di riconoscimento, eventuale vestiario, e tutto quanto necessario per l'organizzazione del servizio.

L'erogazione del rimborso spese da parte del Comune viene disposto entro 60 giorni dalla presentazione al Comune stesso da parte dell'Associazione, debitamente firmato dal legale rappresentante

Articolo 10 – Contributi

La presente convenzione non preclude all'Associazione l'accesso ai contributi annuali di sostegno che il Comune eroga se consentito dalle leggi vigenti.

Articolo 11 – Controlli

Il Comune, per mezzo del proprio personale, attraverso rilevamenti presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'art. 3, reso dall'Associazione.

Articolo 12 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

A norma del co. 1, art. 18 del D.L.vo n. 117/2017, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Trattasi della polizza di volontariato sottoscritta da ANTEAS Nazionale e rilasciata dalla Società Cattolica Assicurazione, agenzia Cavarretta S.r.l. di Parma, numero 44032304817 – 44031306296 - 440303 3936 con validità annuale.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (co. 3, art. 18 del D.L.vo n. 117/2017) che provvederà al rimborso del premio dietro richiesta inoltrata da parte dell'Associazione, in rapporto al numero dei volontari impegnati nei servizi di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

Articolo 13 – Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Il Comune e l'Associazione hanno facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte, Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire in meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione di una parte, in forma scritta tramite raccomandata o PEC.

Articolo 14 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'Associazione di un rimborso spese non forfettario, d'entità pari al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e l'attività svolta dai

volontari, ai sensi del precedente art. 7 (tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 15 – Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normativo, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazioni o rettifica della presente.

Articolo 17 – Spese contrattuali

Comune ed Associazione concordano che provvederanno a registrazione esclusivamente in corso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986).

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti a conseguenti alla presente saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alla loro volontà la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo, pertanto, la sottoscrivano.

Associazione A.N.T.E.A.S. MANTOVA ODV
Il Presidente
Sig. Ezio Paganini

IL COMANDANTE
Dott. Cristiano Colli